



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11 · Fax 011 967 47 72

www.comune.alpignano.to.it

PROT. N. 31801 del 28/12/2017

ORDINANZA N. 118 /2017

FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2017/2018 – DIVIETO USO PETARDI, ALTRI ARTIFIZI ESPLODENTI O LUMINOSI ATTI AD ARRECARRE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Alpignano riconosce il rispetto degli animali quale valore etico culturale;
- in occasione di determinate festività quali, a titolo esemplificativo: il Capodanno, il Carnevale, la notte di Halloween, si sono verificati, in passato, episodi di accensione e scoppio di mortaretti, petardi e simili;

CONSIDERATO CHE:

- il verificarsi di tali episodi, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, e non hanno costituito, almeno ad oggi, fenomeni di particolare allarme sociale, si sono però rivelati dannosi sia per gli animali domestici che per la fauna selvatica (volatili appartenenti alle specie che tradizionalmente vivono nell'ambiente urbano) poiché il fragore dei botti oltre a determinare una condizione di spavento per gli animali domestici e per quelli selvatici, espone, in particolare questi ultimi, al rischio di perdita dell'orientamento quando non ne cagiona addirittura fenomeni e/o pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico;
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 *“Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”* attribuisce al Comune la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinate con il Decreto del Ministero dell'Interno, stabilendo che i Sindaci possono intervenire sia per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e di contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterano il decoro urbano;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli Artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;

RITENUTO:

di provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possono arrecare danni e pericolo, a cose ovvero offesa o molestia ad animali e persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti **dal 29 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018**

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **dal 29 dicembre 2017 e sino al 7 gennaio 2018**, il divieto, in centro abitato, in ogni luogo pubblico o aperto ovvero esposto al pubblico, l'utilizzo di petardi, cartucce o altri artifici esplodenti o luminosi, che possono comunque arrecare offesa o molestia alle persone e agli animali, ovvero danni a cose;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illegalmente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell'Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà inviata al Prefetto, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e resa nota alla cittadinanza mediante:

- 1 – affissione negli spazi previsti per gli annunci al pubblico;
- 2 – pubblicazione sul sito web istituzionale;
- 3 – comunicazione agli organi di stampa ed informazione a cura degli uffici comunali competenti;

Ai fini dell'esecuzione, si dispone che la Polizia Municipale di Alpignano, la Stazione Carabinieri di Alpignano e le Forze di Polizia siano incaricate a far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai sensi del combinato disposto della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, della L. 21 luglio 2000, n. 205 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1179.

Alpignano, 28 dicembre 2017

Il Sindaco
Andrea Oliva

